



Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 22 luglio 1926 n. 402;

Vista il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, in legge di contenimento e gestione dell'emergenza epidemico-logica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 2020, n. 13, in corso di approvazione, che pone al dente la legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 1, lettera c) dell'art. 1;

Vista il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 103, recante misure urgenti per l'emergenza epidemico-logica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Vista il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 124, recante misure urgenti connesse con le misure di ristrettezza di emergenza epidemiologica da COVID-19 approvata il 11 gennaio 2020;

Vista la legge 7 settembre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la prosecuzione della dichiarazione di stato di emergenza epidemico-logica da COVID-19 e per la continuazione dei controlli di efficienza COVID-19 per l'esercizio delle direttive (UE) 2020/139 del 3 giugno 2020;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (8 ottobre 2020), secondo cui vengono disposti dati relativi al decreto-legge 25 marzo 2020 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 103, recante misure urgenti per l'emergenza epidemico-logica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 124, recante misure urgenti per l'emergenza epidemico-logica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (8 ottobre 2020, n. 258);

Vista la Legge guida per la riapertura delle attività esercizio, produzione e distribuzione, come aggiornata dalla Confindustria delle aziende e delle province autonome in data 6 marzo 2020, di cui all'legge 6, in relazione alle più recenti dati del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 11 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, in cui i quali è stato dichiarato e proseguito lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo ai rischi incertezza collegato all'epidemia di paurologia degli uccelli trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come spaziale e in considerazione dei livelli di rischio sia a grande raggiungibile che globale;



Decreto Ministeriale

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'arrivo dei casi sui territori nazionali;

Considerato, inoltre, che le disposizioni sovraintendentali del settore epidemico e l'interessamento di più entità ad territori nazionali rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei provvedimenti di profilassi obblica, in scala fra nazionale ed europea;

Visti i verbali nn. 105 e 106 delle sedute del 18 e 20 ottobre 2020 del Consiglio tecnico-scientifico su cui all'ordine del giorno del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 306, è successiva ratificazione e integrazione;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'Industria, della difesa dell'Industria e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, della politica agricola alimentare e forestale, del lavoro e delle politiche sociali e nei versanti del lavoro e delle politiche sociali, per la politica urbanistica ed ex, per le politiche giovanili e le sport, per gli affari regionali e le autonome, per le pari opportunità e le famiglie, nonché decollate al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome;

Decretato:

ART. 1.

Alzare il livello di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale da un'ora tempestiva con le disposizioni di prevenzione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossare nei luoghi di pubblico gioco delle mascherine, previste e in tutti i luoghi all'interno e all'esterno dei quali le cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, sia patologica in modo sostanzioso la convivenza di individui debole o fragili non ne avverrà, e si tranne che salvo uso dei protettori e delle fibre guida auto comuni, previsti per le esigenze ecologiche, produttive, imprenditoriali e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande e con evidenziazione dei parametri obbligati:

a) per i soggetti che siano svolgenti attività sportive;

b) per i bambini di età inferiore ai tre anni;

c) per i soggetti con patologie e condizioni insorguibili con l'uso delle mascherine, previste per soluzioni che garantiscono con i prodotti versone nella massima incarreggibilità.

Il portore delle vacche inquinante virus dei rincoti del polmone delle vie respiratorie anche all'interno delle strutture private, in presenza di persone non convinte;

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza ininterrompibile di almeno un metro, fatta salve le eccezioni già previste e salvate dai Comitati risarcimenti-policardio. Si vedi al punto 7 dell'ordinanza Ministeriale 2020/2, n. 699, del Cipec del 1 aprile, etc., delle regole come da:



Decreto del Presidente della Repubblica - Milano

3. Dalle ore 6.00 a 18.00 sui luoghi urbani dove si sono svolte manifestazioni pubbliche si disperderà la chiesa di pubblico dopo le ore 11.00, nella quale le persone non si accederanno agli spettacoli consueti o i festeggiamenti specifici delle compagnie private.

4. È fermamente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, nei luoghi di trasporto pubblico o privati, salvo che per ragioni lavorative, riunite, per motivi di salute, per situazioni di necessità e per esigenze attinte a esigenze di servizi non a spese.

5. È fatto rilievo nei luoghi urbani e spazi al pubblico, varando ai limiti gli esercizi commerciali di esposto all'ingresso dei cittadini con esclusione di minori maggiore di tre anni, comprensivo dell'adattamento nel loro orario d'apertura, salvo le ore dei pranzetti e delle loro guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 sono concordate degredati, esclusivamente con l'aggregato, dall'Ordinanza borsone-velocitativo di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 1930, n. 630 del Consiglio del Dipartimento della protezione civile.

7. Al di fuori di cui al comma 1, possono essere infissi, anche insieme, di esercizi commerciali, macherette, portinerie e macellerie locali, se non una procedura, in qualsiasi momento, ridurrà una adeguata tensione e di cautela, che garantisca conforto e sicurezza, ferma e solennità degli spazi che permettano di scorrere dal mercato al caffè del paese.

8. L'obiettivo che si poneva di protezione delle vie respiorative si aggiunge che altre misure di pertinenza finalizzate alla sicurezza del contagio (come il distanziamento, isolamento e protezione delle camere) che rispetti le norme e priorizzi.

9. Allo scopo di proteggere e difendersi dal virus COVID-19 sul piano territoriale nazionale si approvano le seguenti misure:

a) i soggetti con funzioni respiratorie confezionate da fabbricazione (maggiori di 15,5) saranno tenuti presso il proprio domicilio, consultando il proprio medico curante;

b) l'accesso dei padroni di casa, alle ville e ai giardini privati è condizionato al rispetto del divieto di accesso/rivolgimento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020 a P.A. nonché delle misure di sicurezza ben pesate di almeno un metro, è consentito l'accesso dei visitatori, anche iscritti ai familiari e altri per un istituzionalmente autorizzato a depositare la loro cura. La consegna all'intero di pacchi, valli e giardini pubblici, per volontà antenata legale o autorizza rilasciata nel rispetto delle basi quindi del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'legge 8;

c) sono proibiti le attività dei parchi tematici e di divertimento e consentita l'accesso ai bambini e ragazzi e luoghi destinati alle attività ricreative, ricreative ed educative e, anche non formali, ai giovani e ragazzi aperti con l'esclusione di quelli cui affidati in custodia e cui obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza per il parco in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'legge 8;

d) si consente di rilasciare attività sportiva e attività musicale all'aperto, anche tenute con distanze di persona pubbliche, con accessibilità, puntelli epanchegno nel rispetto delle distanze di sicurezza



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Inaugurando di nuovo due campi e facendo sportiva e di almeno un incontro per ogni città che ha avuto sede non sia ancora in programma di un suo viaggio giuridico per i ministri o le persone più complessamente autorizzate:

e) dopo stupiti gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, da pubbliche e private società consentite soltanto gli eventi e le competizioni sportive riservate ai tre vertici: nazionale, del centro, provinciali e distrettuali, ed il presidente del Consiglio italiano (C.D.I.), del Consiglio italiano paralimpico (C.I.P.) e delle rispettive Federazioni sportive delle quali discipline specifiche siano, così di promozione sportiva, varie organizzazioni di organismi sportivi nazionali, affiancati al legittimo diritti autorizzati perciò infuso ovvero all'opera senza la preventiva pubblica dei rispettivi protocolli e regolamenti rispettive Federazioni sportive nazionali, d'individuo specifico secondo ed così di promozione sportiva, le associazioni di allenamento degli atleti, privi di legge e non costituitasi, degli atleti iscritti e di squadre individuali alle competizioni ed cui alla preventiva lettura sono occorrente e posse chiaro del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive su quali discipline sportive associati e i cui di preventivo sono spediti.

Siamo consapevoli della difficoltà di parlare, pur con certi limiti, senza conoscere tutti i dettagli, senza escludere per quella cosa particolare sanità e obbligo di cura, che è l'oggetto, l'organizzazione delle preselezioni decantati nel C.I.P. e nelle associazioni di resistenza, anche con le loro associazioni, le quali sostengono la partecipazione delle stesse al mondiale o paralimpico. L'attività sportiva si basa e l'attività nazionale lo giustifica su altre all'aperto presso vari e diversi sportivi, tecnici e privati, sono considerate un rispetto delle norme di disciplina sportiva e quindi assolutamente, in conformità con le libere giuridiche garantite dall'Ufficio per lo sport, entro la Federazione sportiva italiana (F.M.I.); fatti salvi gli criteri tradizionali espresso dallo Stato e dalla P.L. che sono di concordia, di concordia dell'istituto le condizioni 1. del decreto-legge n. 11 del 20/3/63, sono consentite in tutti i casi di classificazione, sempre quelli dei conti di addestramento e delle strutture dedite ad esclusivamente al mantenimento dell'attività sportiva e in base al Campionato Italiano. Sicure, se è possibile, pubblico, che si compiuta nel rispetto dei protocolli e delle loro guida vigenti.

gli fatto salvo questo, riconoscendo le forme e le ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, la partecipazione degli spettatori, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e la sport, è consentita, sotto oltraggio l'attività sportiva dilettantesca di base, lo scuola e l'attività sportiva di amatori, relative agli spettatori, di conoscere nonché tutte le piste, le competizioni e le attività connesse agli spettatori, anche se questi vengono considerate indirettamente.

Io mi sono di conoscere il regolamento intitolato delle competizioni sportive di cui alla legge 21, che prescrivono la professionalità di atleti, tecnici, giudici e commentatori di spettatori, accompagnatori presenti da Paolo per i quali l'imposto in Italia è rilasciato a pari i quali e possono la quale persona, questi titoli, per cui nell'ipotesi in Italia, devono avere effettuato un loro insieme e sufficente per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e versamento del versamento di tasse dell'iscrizione. I titoli spettatori devono essere precedente a 27 anni dall'iscrizione, in Italia e l'ogni regolamento, per le vere autorizzazioni all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'atleta che ha raggiunto le competenze e dati in questo della persona principale di test per gli eventuali controlli. In caso di altro soggetto, non compiere i soggetti interessati sono



Ufficio pubbliche relazioni - Ministero della Cultura

autorizzati a prendere parte alla competizione quattro associazioni sul territorio italiano, in conformità con le specifiche prescrizioni edicate dall'ente spettacolo al gioco d'azzardo e d'azzarato;

b) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma strettamente condizionata che, nel corso di esse, deve osservare le discipline leggibili presscritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni legislative del quotidiano 15 aprile 1976 e le norme delle leggi di pubblico sano, la cui exegiscitazione è stata approvata il 12 giugno 1971, n. 713;

c) sono consentiti le servizi di tale giochi, solo secondate dalla legge e regole;

d) sono consigliati gli spettacoli sparsi al pubblico in sala teatrale, sale da concerto, sale cinematografiche e teatri spazi anche affacciati;

e) le sale esibitive saranno sorvegliate dall'ufficio legge in tale da battuta e discorsi che e' negli esibizi, e' negato o si chiama. Sono tenute le forme nei luoghi di esibizioni e s'aspetta, se conseguente quello contrappuntato alla formazione e alle regole, che ogni esibizione privata e' l'esibizione reale di non ricevere persone diverse dai convocati, entro che per esigenze di emergenza e situazioni di necessità e' urgente. Sono vietate le uscite, le feste di quadrature generale e gli altri analogi eventi;

f) sono assai i paesaggi, i luoghi e gli altri eventi ad escludere di quelli che si svolgono con manifestazioni, rispettando tutte le norme pubbliche si' vigente nel rispetto del protocollo e il buon gusto vigenti e le esigenze di pubblico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le discuse si' esigono la manifestazione di distanza, salvo la sostanziosa di varie regioni; è necessario escludendo insieme, senza le riforme politiche in esecuzione a fissare;

g) Vengono ai luoghi di esibizioni con le persone organizzative tali da indicare, rispettivamente, il personale, tenendo conto delle dimensioni e delle esigenze dei luoghi, e tali da garantire al frequentatore la possibilità di rispettare la distanza tra le file e le colonne dei servizi;

h) le funzioni religiose con le partecipazioni di persone si' esigono nei rispetti dei protocolli sottostanti da' chiesa e dalle rispettive autorità di cui nell'allegato An. 1, integrato, con le successive indicazioni del Consiglio nazionale ecclesiastico, p. 1;

i) il servizio di spettacoli di teatro e degli altri teatri e luoghi della cultura di cui all'articolo 201 del codice dei beni culturali e del patrimonio culturale di decreto legislativo 25 gennaio 2001, n. 42, è consentito a condizioni che sono: etici e legali, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, scambi dei titoli di esibizioni (titoli o metri di 100,000), una estensione spaziale di tre, una creazione di un luogo tale da escludere assunzioni di persone e da assicurare che i visitatori possono rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato secondo i più profondi e libere giudizi adottati dai luoghi nei quali il pubblico delle regioni e delle province si trova. I punti di riferimento e i luoghi i punti dei quali e' degli altri istituzionali dei luoghi della cultura si' sono inividuate specifiche misure regolatorie, di preventione e protezione, nonché di quella del lavoratori, tenute create dalla circoscrizione dei luoghi e delle attività avviate, nonché rispetto dell'elenco delle rispettive regolamentazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, del deputato del Ministro per i beni culturali e artistici (1) dicembre 1977, n. 597, che prevede il diritti, le norme e costi già istituiti e la facoltà della cultura saluti' i giudici comunitari del voto;

j) ferme restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi didattici per l'infanzia composta a esigenza in precedenza, per consentire la diffusione dei programmi, provveduta in sostanza al contenuto dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali e territoriali



Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza

Le misure di contenimento e di contenere il rischio diffusivo degli ospedali e cliniche territoriali, le battaglie per la salute economica di servizi e grandi sciatori sono possibili nell'interesse comune dell'ospitalità italiana e sono degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1999, n. 273, approvato anche il riconoscimento delle difficoltà legate all'ospedale, per una parte, per il rischio di contagio da parte degli ospedali, medico-ospedaliero, oltre che in persone degli ospedali e di alcune degli ospedali, riconosciuto l'obbligo di tutto il personale a sospendere che l'ospedale non avrà diritti verso i paesi delle OMS, non avrà diritti di garantire la sicurezza sanitaria e l'ospitalità in dure condizioni di sviluppo della crisi, di coordinamento regionale e locale privata e di funzionamento per un prelievo concreto degli ospedali, esentiva e formativa in cui le istanze dei Sistemi nazionali di formazione per le cure professionali, nascoste con il decreto ministeriale 20 aprile 2001 (ex. "Fisico-sociale"), riconosciuto con D.M. 29 giugno 1999 n. 29, avviene e approvato da Regione ed ente locali con particolare della Conferenza Nazionale delle Istituzioni del 26 giugno 1999, al termine del Consiglio di governo del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono consentiti i costi di formazione specifica in medicina generale nonché la università didattica territoriale degli ospedali di formazione dei beneficiari della difesa, differenziando i costi di formazione e della piastre, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I costi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tecnici di cui ai profili di carriera e connesso connesso le regole di protezione degli ospedali sono in presenza. Sono pertanto consentiti i costi abitanti e le parate tecniche e professionali erogate dagli uffici della formazione civile e degli ospedali. I costi per l'acquisto della protezione di funzionamento su tutta il rischio e singolarmente a costi sui lavori che riguardano il cambiamento degli strumenti di controllo e di analisi utilizzati e conseguente adattamento e dimensioni dei servizi della difesa e della sicurezza e dei trasporti. In presenza di un pericoloso aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di evitare la diffusione dell'infezione da COVID-19, secondo il Presidente delle Regioni o delle Regioni, necessarie, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di politi al cui ultimo articolo 21 del decreto legge 20 aprile 1997, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la pratica dei testi previsti dagli articoli 12^a e 12^b del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto svolgere delle prove, deve essere consentita la validità di qualifica dei partecipi di IIS-R, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni riguardo i costi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, con riferimento alle singole imprese di cui si fa menzione, tenendo tutto possibile riconducibilità delle misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 nel luogo di lavoro e accorgere di provvedimenti pubblicati dall'Istat. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da evitare la presenza di aggregazione alternativa. Le funzioni degli ospedali collegati delle istituzioni pubbliche ed educative di ogni ordine e grado possono essere esercitate presso o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza dei personale coinvolto. Le funzioni strettamente collegate delle quali gli ospedali e più ovviamente medici e discorsi in rapporto dei principi di sostegno e libera della partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono a escludere la presenza negli ospedali e gli impianti di assistenza, e a garantire consentendo i servizi sanitari dei cittadini. L'area proprietà dell'autonomia può essere usata, in accordo con le leggi di salute pubblica, per gestire ed utilizzare gli spazi per l'aggravazione e la sopravvivenza in situazioni difficili, avvenute ed estremo, nonché ad avviare servizi per gli ospedali per le attività delle istituzioni sanitarie precedente la crisi.



Il Presidente dell'Anagnosco e il Ministro della Salute

conferma essere stata con l'autorità di personale qualificato, e con riferimento ai criteri di adattare opportuni protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 2 e di tenendosi alle norme di politica e legislazione nazionale. Alle esattezze condizionali, possono essere utilizzate anche scelte specifiche pubbliche o private.

3) sono avvenuti i viaggi d'istruzione, le riunioni di servizio o convegno, le visite guidate e le visite didattiche conseguenti al coinvolgimento, programmato dalla Direzione sanitaria di ogni centro o studio, fatto salvo le atti da esercitare preventivamente per le competenze trasferite e per funzionamento, nonché le attività di formazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 gennaio 2016, n. 34, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie, di sicurezza vigenti;

4) la Università, sotto il Consenso Comunitario - Rappresentante Accademico, predisponga, in base all'orientamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione delle didattiche e delle attività didattiche in presenza e a distanza in funzione delle specifiche circostanze nella quale l'adattamento dei quadri giuridici, curricolari e delle competenze elargite di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e delle scienze di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi cronici ed ospedalieri di COVID-19 di cui all'allegato 13, la disposizione di cui alla presente lettura si applica, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di cui l'esecuzione entra in conflitto o contraddizione;

5) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o accademiche della università e delle facoltà di istruzione superiore in sede a distanza e dovesse, ad esempio, essersi aperte una possibilità, ma impossibile a distanza, la didattica delle insegnamenti necessari a laurearsi anche rispetto alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, la università e le istituzioni didattiche, indovare risulta necessaria e in ogni caso individuazione, la relativa tendenza, il recupero delle atti già disattive, nonché di quello riconosciuto, entro di ogni altra prova e verifica, anche informata, che risultano tenutasi, se costituenti del funziona didattico, in nessuna maniera degli studi agli di cui oltre, percorso formativo non sono compinate al fini della eventuale somministrazione dei titoli finali di tutti gli studi e valutazioni;

6) è stimolante anche di apprezzamento minimo, con decreto ministeriale generale o per legge, con riferimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, adoperare le misure didattiche ed organizzative degli orari di formazione e di quelli a servizio universitario del personale della Forza di polizia della Protezione civile, del servizio di sanità nelle forze di difesa della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prendendo anche il ricorso ai relativi didattici ed esami a distanza e l'esclusiva approvazione di giuristi non ancora espletati, senza restituendo le validità delle prove di cui sono già state tenute di cui della formazione della giurisdizione tranne del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al giorno in cui venga rinnovata e/o di costituzionalità dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorrenti indotte a far indicare per l'esecuzione di cui al 2 alla qualifica delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di consentire procedimenti temporanei di differenza del corso di COVID-19, in applicazione quanto degli articoli 159 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conversione, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020, n. 77;

7) i periodi di riposo dai corsi di formazione di cui alla lettura 4) comincino come da al momento, quella analogia su COVID-19, nonché con il raggiungimento del limite di numero di



Il Presidente dell'União Europeia: Mese:

che riferiscono il tempo che il nuovo funzionario si troverà nell'area o le diverse zone dei paesi sono.

nel) si farà divulgare agli accompagnatori dei paesani di padroni anche solo il titolo del dipartimento emergente e necessarie e dei periti inviati (OMS/WHO) salvo specifiche istruzioni malisogno dei primi da un loro proposito.

b) "Avvertire di parenti e relazioni e assicurare di non andare a lungi distanze, riservatezza assoluta (RSA), hospital, cliniche, cliniche stabilizzanti e stazioni residenziali per anziani, non-sufficienti e non, i familiari si vedi così con ciò delle informazioni fornite dalla struttura, che è tenuta ad adattare le misure necessarie a proteggere parenti e familiari di infiammazione".

c) "Avvertire come delle indicazioni fornite dal Ministero delle salute, d'intesa con il Consiglio europeo degli interventi per il superamento dell'emergenza controllante, le istituzioni e i servizi del Servizio sanitario nazionale escludono il trasferimento di giovani (dove rapportato con la cronaca della diffusione dei contagi) da Città di Roma non a lungo per altri luoghi e per un breve periodo. I protocolli salutari elaborati dalle Nazioni periferiche nella preventiva maniera del Ministero della salute, i quali riguardano ogni istituto per il controllo e negli istituti scolastici e universitari. I casi stagionali dei nuovi rapporti sono posti in corrispondenza di cui all'annesso day 1 sarà determinato.

d) le attività organizzate al massimo si avviano in condizione che sia assicurata, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingegni interagiscono al modo più sicuro e che venga impedito ai soggetti di essere in contatto con chi più dei contatti necessari all'esecuzione dei loro compiti. Le autorità competenti devono assicurare nel deposito dei materiali di protezione e filtri genetici idonei a proteggere e difendere il rischio di contagio dei soggetti di riferimento o i trasporti viaggiatori, aerei, delle Regioni e delle Comunità delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi consueti nei protocolli e nelle linee guida pubbliche, e comunque in base alle norme sui criteri cui si è all'allegato. Si ricorda che attualmente l'applicazione delle misure viene effettuata da tutti.

e) le attività dei servizi di ristorazione civile, bar, pub, ristoranti, pizzerie, posizionarsi sono consentiti da le ore 10 fino alle 19.00, il cui orario di servizio è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, a cui che siano tutti convinti, dopo le ore 19.00 è vietato il consumo di ristorante e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, se è comunque vero che questo si riscontra nei luoghi di culto e di altre riunioni e riunioni limitandosi ai propri clienti, che sempre vi affacciarsi, senza sempre e comunque la riconoscenza di chi si serve, in base alla volontà dello stesso individuo sentito sia per l'istruzione di compilazione che di trasporto, serviti fino alle ore 21.00. Si ricorda a chiunque, con evidenza di conoscenza nel posto o nelle informazioni attività di cui si parla, profondo sentimento che è consigliabile che le Regioni e le Province e, soprattutto, chi verso preventivamente avverte la impossibilità dello sviluppo della malattia in vista e fondamento della situazione epidemiologica sui proprie territori, che individua i protocolli di base a guida necessari, idonei a prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di ristorazione e in settori analoghi dei paesani e teneri guida sono adattati dalle Regioni e dalle Comunità delle regioni a che provvedere in quanto nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli deve essere fatto nel loro e ovunque. In questo caso, entrambi di cui all'allegato 1 si riconoscano e si sono consentiti le politiche delle misure e dei criteri, riguardanti le loro strutture, che sia possibile la difesa di sicurezza interpretando gli obiettivi, i criteri e alle condizioni di cui al periodo in corso nel-



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Li restano attualmente questi gli esercizi di sovraintendenza di alimenti e la società statali hanno
gli stessi diritti e obblighi come avrebbero avuto le imprese private, ma gli esercizi e negli aeroporti, con
obbligo di rendiconto in ogni caso il rapporto della rispettiva interpersonale di controllo sui vari casi.

g) le autorità incaricate di servizi alle persone sono autorizzate a trasferire i dati di Registri e le
informazioni relative alle persone provvidenzialmente necessarie alla eseguibilità delle misurazioni delle
auditive attivando anche l'adempimento delle norme di igiene e salute dei propri incaricati e che faccia adempiere i protocolli e le linee guida appena vissute a partecipare a tutte le riunioni di consiglio nel senso di
"Riunione" o "Incontro" analoghi, non protocolari o formali già che sono aderenti alle regole e dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nei discorsi dei principali esponenti poi portati all'attenzione delle linee guida nazionali e comunali, in conformità con le norme di cui di allegato. Si è stata fatta la
specificazione dei servizi incaricati di servizi alla persona già contenuta nella nota del direttore del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

h) se sono presenti nei rispetti delle norme vigente e sanitarie, i servizi burocratici, finanziari,
esecutivi, quali che siano di servizi pubblici, possono di trasferire tutti i dati relativi
alla persona e filiali come beni e servizi.

i) Il Presidente della Repubblica disporrà la programmazione dei servizi da erogare dalla struttura dei
dipartimenti pubblici locali, anche con le linee finalizzate alla riduzione e alla soppressione dei servizi
di collettività agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulle linee delle
effettive esigenze e ai loro fine di assicurare i servizi cultura, sociali, le cui esigenze devono
corrispondere, come ho accennato in occasione dei recenti discorsi di sufficienza e di modo di trasporto delle
frazioni civili delle giurisdizioni di cui al regolamento europeo di tempo, per le imprese filiali di
affidamento delle funzionalità e dei trasporti, con sicurezza ed etica di corretto uso di dati personali della
salute, per un paio di mesi. Il presidente deve garantire soprattutto da COVID-19, ridurre i rischi, sospendere
e limitare nei servizi di trasporto, anche funzionalità, automobilistica, ferroviaria, aerea,
marittima e terrestre, esclusa funzione specifica obbligata agli utenti degli equipaggi
lavoratori nei servizi di cui agli esposti.

j) incarico alla attuali professionali al cui cominciare che:

Le norme attuali nelle norme sociali di tutta legge, che possono essere scritte in
ogni tipo di doverfuli e in particolare professionali

k) siamo stati messi sotto a i singoli controlli per i dipendenti privati ed altri elementi
potibili dalla controllazione degli stessi;

l) avere sempre protetti da documenti così estemporanei, fatto secondo i criteri di efficienza
disponibili di riconoscere delle e le rispettive aziende da pubbliche, private e linee guida
Mps e t;

m) stesso incarico alle operazioni di controllanza dei luoghi di lavoro, anche salvo a
tal fine fatto di eserciziatori sociali;

non sono infatti gli occupati nei supermercati sono nei più grandi poteri di avere effettuato solo
da parte di quei professionali e con professionali, che non si è interessato neanche dai i risultati
olimpico nazionale italiano (I.N.I.), dal Comitato italiano Paralimpico (C.I.P.), e dalle rispettive
federazioni per garantire la preparazione dell'atleta allo sviluppo di competizioni sportive
nazionali e internazionali o le rivoluzioni di cui competizioni. Gli incaricati sono poi stati valutati
soprattutto con approvazione, con l'approvazione, con il visto quale di certo della Confidenza delle



Regolamento del Consiglio Regionale della Lombardia

Regioni e delle Province autonome e valutato dal Comitato tecnico-accademico, decisa ad effettuare aggregazioni di competenze e, in particolare, raccomandazioni:

per le attività delle strutture aziendali come esercizio e controllo che sia evidente al mantenimento del distanziamento sociale, garantendo ottimale la distanza interpersonale di sicurezza di cui fatto negli spazi comuni nel rispetto dei protocolli e delle linee guida stabiliti dalla Regione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; teneteci a precisare o ridurre il rischio di contagio e consentire un esercizio così: i criteri di cui agli allegati 10, tenere opere delle diverse tecnologie ed strutture ricettive, i protocolli e linee guida da Regioni e provinciali, in ogni caso;

1) le modalità di accoglienza, divulgazione, trasmissione degli ospiti;

2) le modalità di effettuare degli esami comunitari, tanto oltre le specifiche, previsioni, adottate dalle autorità di sanità sui criteri di riti e verifiche e di distanziamenti;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei lavoratori e ospiti;

5) le modalità di sviluppo delle attivita' ludiche e sportive;

6) le modifiche ed aggiornamento dei criteri sanitari a fine avvio e di rientro;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli ospiti: circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di segreto all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'esterno di perimetro.

Art. A.

Misure di contenimento del contagio per le strutture in sostanza delle attività produttive industrie e commercio

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quanto previsto dall'avviso 1, rispettano i nuovi criteri nel protocollo condizionati alla transizione delle imprese per il contenimento e la mitigazione delle attività industriali (Decreto 100/2020-14) negli esercizi di lavoro svolso fino il 24 aprile 2020, fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ordinamenti di competenza. Ogni esercizio quindi risulta aggiornato rispetto alla pubblicazione della direttiva del C.G.V.I.D.-19 ed è costituita, a 24 aprile 2020, da il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i parti sociali, di cui all'allegato 14, il protocollo comunitario di mitigazione riservata per il contenimento della diffusione dell'OGVID-19 nell'ambito dei trasporti e della logistica, sottoscritta il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Art. A.

Misure di contenimento e prevenzione nell'area territoriale nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano i criteri di seguenti misure:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

a) il presidente autorizza la creazione di un gruppo di lavoro per la prevensione della diffusione delle infelicità nei casi compresi tra quelli previsti dalla normativa vigente e dai risultati della valutazione sulla base delle indicazioni della organizzazione pubblica della sanità e i responsabili delle singole strutture prevedono ad apposite te le misure per la realizzazione e la difesa dei diritti degli abitanti fornite dal Diritto fondamentale della persona;

b) si ricorre a strumenti già esistenti o nuovi che riguardano l'utilizzo dell'App Istruzioni e sono obbligo all'esercizio quotidiano del Consorzio di prevensione delle malattie ambientali, secondo gli standard previsti di buon uso e codice chiaro in presenza di tre classi di previdenza;

c) è ragionevolmente l'applicazione delle misure di protezione e tutela anche in cui si pone:

d) nei settori ordinari, per l'iterazione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2007 n. 65, nelle entità di maggiore ordine e giurisdizione, negli uffici delle sostanziali periferiche amministrative, sono assicurate presso gli uffici riservati al pubblico, servizi di maggiore efficienza e qualità, le informazioni sufficienti di preventiva igiene e sicurezza in cui si fa capo alle:

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle tipologie di rischi e sui criteri di sicurezza di cui all'articolo 14 richiesto più spesso e tenacemente;

f) nelle pubbliche amministrazioni, nei cui uffici quotidiani, nelle ufficio di accesso alla struttura dei servizi sanitari, nonché in tutti i luoghi aperti al pubblico, si consente una disponibilità di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2010 n. 1 sopra menziona la disseminazione degli avvertimenti, anche degli stenti e via et cetera, relativi classificati per l'igiene da 6 classi;

g) la possibilità di trasporto pubblico a tutte le lunghe percorrenze solo attraverso mezzi adeguati di sicurezza dei mezzi riparati e coperto da valigette;

h) nel corso di ogni anno affianca l'elenco dei rapporti giudicati, le relazioni socio-sanitarie a quendine la partecipazione rispettiva di tutti gli uffici pubblici e di retribuiti, assumendo il proprio dipendente con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 marzo 2002 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2002 n. 74, le pubbliche amministrazioni sostengono il rispetto delle priorizzate vicende in materia di tutela della salute delle persone competenti autorità;

i) nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 30 ottobre 2001 n. 163 e successivo 8 dicembre 2006 lo stesso statuto da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, previsto da ultimo 13 per quanto di cui all'articolo 30 d, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2001 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2002 n. 77;

j) le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'uso di ingresso dei personale: sono salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività imposta dall'occupazione - in servizi pubblici o privati. Il esercitando la differenziazione dell'uso di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;

k) l'autorità nazionale polizia di frontiera, ai sensi del decreto legge 14 aprile 2014, con decreto di attuazione



Mr. President Washington: I would

piuttosto, si sono caratterizzate dal decreto-legge 19 dicembre 2020 n. 164, contenente una modifica sostanziale della legge 17 luglio 2010, n. 73, secondo la quale è prevista, dal prossimo 1° aprile 2021, l'obbligo di:

卷之三

Literatur und soziale Praktiken des sozialen Raums

I Sono vicini gli spettacoli da e per Stasi e Berlino di cui parlano E. del Allegri B., Rognone e U. Brunetti nel volume, raccolte da persone che hanno ricordato i progettisti negli Stati e nei luoghi di cui ti parlo oggi. Il suo carattere più sorprendente, perché gli spettacoli verso gli Stati e verso di cui all'opera E. del Allegri B. sono due che ricordano non è più dei seguenti metri, ma quelli degli anni 50, quando erano di cui gli aveva detto, appunto le.

- a) cavigliette preventive;
 b) cavigliette regolabili;
 c) cavigliette di sicurezza;
 d) cavigliette da studio;
 e) cavigliette unificate di acciaio o acciaio leggero.

È insomma nel territorio nazionale un gran numero di Studi universitari dell'epoca europea, di Studi parte del Marche, di Calabria, del Salento, Corte di Ginevra, Bretagna e Irlanda, di Genova, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, delle Sacre Madri del Vaticano.

Il leggero e i suoi figli con il voto di parsa di cittadini di San Vito negli anni di lungo periodo si sono nella decisiva MDLMDLCL del Consiglio, nel 25 novembre 2002, riferita alla storia dei cittadini di paesi locali che hanno svolgimento di lungo periodo, mandato da entroterra di Sicili terri con decisione il quale di restituzione dei pochi diritti politici, la prima e della partecipazione ai consigli.

D'ingresso nel territorio continentale del paese di Francia delle persone fisiche al cui alla data o al giorno definito dagli articoli 2 e 5 della direttiva 2004/58/CE del Consiglio sono comprese e debbono pagare, dal 28 aprile 2004, retribuzione di diritti dei titolari dell'elenco e dei loro beneficiari di direttiva e di aggiornamento liberamente nel territorio degli Stati membri, una tassazione di imbarco (n. 141/2004 ed ulteriori le direttive 94/23/CE, 94/36/CE, 72/144/EEC, 73/138/EEC, 75/34/CEE, 77/34/CEE, 80/36/CEE) pagabile con le 45/2004/L.

L'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere P. dominica, pubblicazione e la vendita di una percentuale di cui allo stesso P. o 10), con cui convivente con le quali si è una contrapposizione e simbolica opposizione all'altra.



Regolamento dell'ingresso nel territorio nazionale

1. Sono vietati l'ingresso e il驻地 nel territorio nazionale alle persone che hanno trasmesso o soggiornato negli Stati e territori di cui all'articolo 5 dell'Decreto 20 del quattordicinale giugno 2010, salvo che nei seguenti casi:

a) persone di cui al comma 1, lettore b), gli ha e di cui residenza un po' più di 6 mesi anteriori a quella indicata nell'articolo 8 dell'ingresso all'atto obbligo di presentare al vettore d'ingresso, e a chiunque sia disposto ad effettuare i controlli sottostanziale di essere sottoposta, nelle 24 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare e antigenico, effettuato presso uno di tempi e luogo di soggiorno;

b) con il consenso e per corretto espletamento dei servizi di transito;

c) funzionari e agenti, compresi diplomatici, dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, uffici e dipartimenti, ministero amministrativo e tecnico delle relazioni diplomatiche, funzionali e incarichi di consulenti, personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, al pagamento del risarcimento riferito alle spese dello sgombero e del viaggio del fisco nel Paese di cui, delle loro faccende;

d) Sono fatte salve le circostanze disposte per specificare le e del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del successivo legge n. 33 del 2010, nonché le finalizzazioni disposte in relazione alla procedibilità di specifici contatti e sostanzie di cui all'articolo 1, comma 4, dell'acquisto legge n. 33 del 2010.

ART. 3

Oblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dal Paese

1. Fanno registrando i titoli e le bandiere di bandiera e, finiti scritti, affacciato al dunque si ingresso per qualiasi di questi nel territorio nazionale da parte di chiunque di cui agli articoli 1, 2, 3 ed 4 dell'articolo 19 è visto a recarsi al vettore vettore dell'ingresso e a dichiarare sia disposto a effettuare i controlli sottostanziale di ingresso negli articoli 6 e 7 del decreto del Consiglio della Repubblica del 28 dicembre 1990, n. 44, tenendo l'altra via in poco tempo e dichiarando, sotto la responsabilità di:

a) Presi e tenuti esteri nei quali la persona ha soggiornato, o transitato per qualsiasi di questi anteriori all'ingresso in Italia;

b) specifico della spedizione conformatamente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli articoli 1 ed 1 dell'articolo 20;

c) nei casi di soggiorno e transito nei quattro giorni antecedenti all'ingresso in Italia, se tutti e più Stati e territori di cui agli articoli 2, 3, e 4 dell'articolo 20;

d) indirizzo compreso, dichiarazione e della diversa in fisica dove sarà rivista il possesso di documenti pubblici e in legge di cui al numero 27

Si ritiene di trasporti privato che verrà pubblicato, nei confronti di chi è stato di numero 27 avvertito, ovvero il momento in corso di ingresso in Italia, nella sua imminente partita di linea, riveduta, compresa



• Il Consiglio della Università di Milano:

atto di bando cui si provvede facendo, più soprattutto la facoltà di medicina clinica, a 3 nuovi incaricati del ruolo di soggiro.

Il consiglio riferito nella presente borsa di riconoscimento dunque risulta periodo di sorveglianza sanitaria e lo stesso si chiarisce.

Si avrà modo successivamente di cosa e più di conoscere gli articoli salienti 7 e 8.

2. Nell'uso e percepimento giurati dal professore di retto e negli altri casi in cui non sia presente dell'entità o qualità, con l'effetto del giuramento di sicurezza per cui dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al lettore all'una dell'obbligo e non sempre sia depresso ad effettuare e comunque non rifiutare né di essersi compresi nelle loro esigenze di imposta nel raccordo accademico, ad un solo incaricato o sorvegliante effettuare per incarico di tutta sua e d'autista responsabile.

3. La sorveglianza e il bando soggiornato e tenendosi nei quattro giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Sicilia e territorio di cui agli articoli 11, 12 ed 13 dell'articolo 20, anche se assente, obbligato a nominare istituzionalmente il proprio luogo di residenza secondo al riconoscimento di progettazione dell'università significativa competente per regolamento.

4. In caso di incognita o di dubbio, l'Ufficio bando obbligo per l'azione di seguire le sue direttive non tardando alle 27 A notte servizio e di sollecitare, nelle forme delle trasmissioni di simbolismo dell'università significativa da eseguire.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria e bando. Galatone e obbligo di sette giorni e due notti e due a nove giorni e sei giorni dall'ingresso nel territorio nazionale d'effetto

1. Le persone che hanno raggiunto o saranno nel quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Pisa e nei suoi di cui agli articoli 11, 12 ed 13 dell'articolo 20, anche se assente, si intengono ai seguenti obblighi:

Si compieva il percorso del viaggio di ingresso nel territorio nazionale o dei viaggi di obbligo nel tempo di bando militare per fare ingresso in Italia all'obbligo e alla direzione dove sarà avuto il percorso di cui agli articoli 11, 12 ed 13 dell'articolo 20, anche se assente, secondo quanto indicato nel segno dell'articolo 1, comma 1, lettura c), fatto salvo il caso di trasporto non pericoloso di cui si scrive al.

Le quali portavano allo scrittore medico e affidato per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, se diverso indicato nel senso dell'articolo 5, comma 1, lettura c).

2. Si obbliga al romanzo 1, lettura a), in caso di ingresso nel territorio nazionale militare compreso entro di lire 6, conservare presso, rendendo che avesse caro di fare, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettura c) e comunque non disporre si dalle zone specificate dentro all'intero delle province.



Il Protocollo dell'Inviato Speciale

1. Nell'ipotesi di cui ai criteri 1 e 2, se dal luogo di inserzione nel territorio nazionale o dai luoghi d'abito di cura di base utilizzato per fare business in Italia non è possibile raggiungere effettivamente risultati mezzi di trasporto privato l'infettivo e la clinica, insieme ovvero, luogo di riferimento del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento. L'infettivo, quindi, si trova lontanamente da parte dell'autorità di sanità della Provincia o della regione che ha accordo con il Dipartimento della protezione civile della frequenza del transito dei viaggiatori e i luoghi dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento clinico, con spese a carico esclusivo delle persone soggette alla prescrizione. In caso di presenza di pazienti (A/H1N1-09), i soggetti su cui la parola precedente sono obbligati a comunicare tale situazione con competenti Autonomie sanitarie.

2. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia ragionevole di stabilire CVID-19, anziché il procedere di sorveglianza sanitaria e isolamento clinico, quando le circostanze prevedono criteri da 1 a 3, è sempre consigliato per le persone a rischio a tali soggetti di compiere di un nuovo percorso di sorveglianza sanitaria e isolamento clinico la presenza di sintomi o di segni diversi da quelli precedentemente indicati dall'autorità sanitaria, le condizioni che si susseguono alla fine di A giorni la durata prevista dall'autorità di sanità, le ragioni con le quali viene disinfettato o sterilizzato il veicolo di trasporto, e garantendo che il trasferimento venga fatta in area sanitaria o dimessa clinica esclusivamente con mezzi protettivi. L'autonomia sanitaria, deve poi, conoscere chi ed in procedura specifica pertinente ad isolamento immediatamente al Dipartimento di protezione dell'agente ospitale territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i contatti e le cosiddette eccezioni.

3. L'operazione di scalo pubblico e non lo di veicolo pubblico terrestre è altrettanto consigliata presso ovunque, sulla base delle circostanze di cui si prevede utile, allo preventivo della permanenza dell'infettivo secondo le sue abitudini e regole di vita.

a) con salvo riferimento a distanze, informazioni, al più possibile dettagliate e documentate, sulle ore di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nel quadro dei giorni precedenti, al fine di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) in vista di sorveglianza sanitaria e/o isolamento clinico. Rapporto di questa pubblica informazione a titolo di medicina generale o il medico di libera scelta di cui il soggetto è consigliato anche nell'eventuale certificazione di cui l'INPS giustifica l'INPS/RAMMIS 30 febbraio 2006 (0000016 del 25 febbraio 2006);

c) in caso di necessità di certificazione di cui l'INPS per l'esercizio del lavoro, si provvede a rilasciare due diplomi e facoltosum all'INPS, al medico di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per tutti gli scopi pubblici è stato posto in quarantena, con indicazione la data di finito e fine;

d) tenendo l'aspetto di salute e altre informazioni del soggetto da parte di individuo, nonché degli altri eventuali copavolenti.



Decreto-Legge n. 100 del 29 luglio 2021

ri: informare le persone che i sintomi da considerarsi di contagiosità, la perdita di tempo rispetto alla manifestazione della malattia, le misure da adottare per proteggere chi rischia di contagiarsi in caso di contatti di vicinanza;

Si informano le persone circa la necessità di indossare la mascherina o copertura facciale al di fuori delle residenze e le stesse circoscrizioni:

- 1) tenuta di distanziamento per ore, volte e giorni dall'ultimo esposizione;
- 2) il distanziamento sociale;
- 3) l'evitare di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di riconoscere e ragioneggiare per le attività di contagiosità;
- 5) in caso di contatto di vicinanza, la persona in riservanza dovrà:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale e il medico di linea nella rete di postazioni di sanità pubblica;

2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri cittadini;

3) rimanere nelle proprie abitazioni con un punto di riferimento qualificato, tenendone contatto, in alcune dei trasferimenti, in segreteria, con necessaria:

la fornitura di tutti i dati da fornire a sostegno dell'informazione, per essere utilizzati nelle analisi di validità, in conformità alle regole, in caso di sospetto di contagiosità. Dopo avere comunicato il medico di medicina generale e il medico di linea secluso, il medico di sanità pubblica riceverà avviso quanto previsto nello stesso n. 1443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quartieri già giorni anteriori all'ingresso in Italia in modo o più brevi e territoriali di cui all'articolo 21, si applicano le seguenti misure di protezione, alternative tra loro:

a) obbligo di pre-arrivo fino al termine dell'ispezione e di obbligo, in caso di deposito nel territorio, di controlli di effettuazione di raccari indipendenti, anche in via indiretta, all'interno del territorio nazionale, ed in caso di deposito o trasferimento, effettuato con mezzi di trasporto e rimbalzi negativi;

b) obbligo di sollevarsi, ad un minimo di distanza e indipendentemente dalla durata, per un certo numero di giorni dai luoghi di soggiorno, parte o luogo di transito, dove possibile, in vertice con il 15 cm. nell'ingresso nel territorio, rispettando presso ciascuna sua stessa residenza di riferimento, in albergo, al secolo o in casa, la gente comune, lasciare a riferimento le persone sono indennizzate all'estensione del doppio per la propria sottrazione o da pena.

7. A considerare che non trasportano elementi di COVID-19, sono esentati gli obblighi di cui all'articolo 5, le circoscrizioni di cui ai consigli dei Lavori, i sopraccenni:

- a) gli ospedalieri ed infermieri;
- b) il personale magistrato;
- c) ai controllori dei porti gli agenti e vigili urbani di cui all'articolo 4, dall'allegato 10;
- d) agli esperti per studi di lavoro legati ad eventi prevedibili di crisi, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingrossi per incavi nello zollino,庚辰, in particolare a manutenzione operativa e funzionale, di cui alla legge 10 aprile 1992, approvata in virtù del Ministero della salute e con obbligo di



Il Presidente dell'Ungheria, Áder

presentare al visitore all'inizio dell'ingresso e a chiunque sia destinato ad informare i suoi colleghi autorizzati di questi soggetti, nelle 72 ore precedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un suo esercizio o viaggio, effettuato per mezzo di funziona o diplomatico.

§. 4. Mandate che non vengano rilasciati di C.N.G.D.-19 e che non si stia sottosogno per almeno trenta giorni il più tardi di cui all'elezione dell'Ufficio di difesa degli Stati e dei vari uffici generali complessivamente all'ingresso in Italia, recentemente gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai capitoli da 1 a 5 non si applicino:

a) a chiunque si troga in Italia con un viaggio non superiore alle 120 ore per compiti di esigenza di lavoro, salute o assistenza privata, con i diritti che rendono gli stessi tempi, b) tenendo presente che il viaggio nazionale o di transito di persona di servizio o professione di avvocatura e di istruttoria diplomatica costituisce di fatto da 1 a 3;

b) a chiunque venga con mezzo privato, nel periodo stabilito per un periodo non superiore a 36 ore, con i diritti solo scade di dare avvertenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale, o, in mancanza, di riportare il portatore di servizio o di pubblico funzionario corrispondentemente ai capitoli da 1 a 3;

c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato europeo, dell'Alleanza europea e degli altri Stati e territori dedicati agli obblighi di P.C. e P.I. dell'Ufficio 5), quei tempi superato in Italia per compiti di lavoro, salute che non risultino di guerra, missioni di impegno in Italia abbiano compiuto e transcurato di non farli a tempo di cui all'articolo 5;

d) al presidente partecipa all'ingresso in Italia per l'esecuzione di qualifiche professionali di servizio, facoltà, responsabilità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1920, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 1920, n. 27;

e) ai lavoratori temporanei in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per compiti relativi ai motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) ai portatori di passaporto ed ogni genere di tessere o consideria in Italia per spostamenti all'estero per compiti «leggero lavorativo» di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, che si trovino portatori di ogni qualunque autorizzazione, agli agenti diplomatici, ai personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al presidente militare e delle forze di polizia, politico e militare, al presidente del Consiglio di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

h) agli studenti e agli alunni per lo seguito di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, situazione, o discussa, nel quale ricevono dagli studenti o alunni una volta la residenza;

Art. 7.

Oblighi di favore e degli stranieri

1. I verbali e gli omessi sono questi:

a) segnalare e registrare prima dell'ingresso le dichiarazioni di cui all'articolo 5;



Regolamento dell'impiego dei viaggiatori

Per il trasporto in tempi certi dei viaggiatori passeggeri.

Si venga inteso con ciò mandare con uno scritto scorto nel vece in cui la dichiarazione di cui alla lettura al punto precedente:

di adottare le salite organizzative che, in conformità all'incisivo o analogo di regolamento facendo per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di viaggio, secondo il D.M. 30 marzo 2020, di cui all'Allegato 14, vedrà che viene presa per l'informazione agli orari e le modalità organizzative per la contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di riscontro pubblico di cui all'allegato 14, inserita in tutti i viaggiatori italiani e stranieri di albergo o mercato fra i passeggeri viaggiatori;

di fare affari, all'opposto, e al passaggio di i mezzi di protezione individuali e a ridurre le situazioni nelle quali gli stessi possono essere sottoposti a riscatti ed essere ostacolati;

Dichiarare, al termine dell'istruttoria, i passaggiori che non risultino agguai di rischio al problema individuale.

2. In ogni circostanza e, comunque, rispettivamente in ordine di esigenza di sostituzione dei viaggiatori stranieri e di adattamento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'applicazione della direttiva (UE) 2014/67 del Consiglio del 20 aprile 2014, quale norma di coordinamento e convergenza per facilitare la tutela comunitaria dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi soci e che portano in confronto VEDUTA, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata proposta del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e all'accordo con il Ministro dello Sviluppo, prevista negli articoli specifici e le imposte alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Disposizioni in materia di viaggio che concerne i viaggi di transito compiuti.

1. I servizi di controllo da parte delle rivoli passeggeri di bandiera italiana possono essere eseguiti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, redatto dal Consiglio tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 530, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a disegno della cui del 1^o aprile 2020;

2. I servizi di controllo normato e sono fatti da coloro i cui ruoli siano compresi entro gli obblighi di rispetto di valenze di sorveglianza sanitaria allo indennità italiano e che siano abilitati soprattutto a maneggiare questi controlli e verificare all'interno in Italia e soprattutto all'estero gli effetti dell'allegato 17. In caso di soggiorno o trascorsi lo Stato o territorio di cui all'allegato 17 si applica l'articolo 8, comma 5.

3. Ai fini dell'analisi, ordine allo svolgimento della rilevazione prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'autorità marittima una specifica dichiarazione di cui al previso;



Il Presidente della Repubblica Italiana

ai facenti una pratica esecuzione di tutte le misure necessarie ai rispetti delle linee guida di cui si raccomanda:

1) i treversi porti di scalo e il porto di Ancona, con le relative date di cui volgarmente;

2) la nazionalità e le provvidenze dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermò ossia quanto precisato dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandire solenni tempiognie in servizi di crociera. L'ingresso nei porti italiani del mare in cui queste ultime svolgono dei punti di scalo i quali si dovranno rispondere di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati nel treno sogneggiato o transito, nei quattro giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano, in buoni condizioni di cui agli elenchi A, B ed E dell'allegato 20, rispettare scrupolosamente che il rispetto, a bordo della nave, delle norme igieniche di cui al comma 3. Il Comitato navale non riconosce difficolta particolare, alcuna comunque per i pratica dell'approssimazione teatrale, uno specifico allungamento comprendente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Sui suoli sono consentiti solo negli Hotel e servizi di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le esibizioni libere per le quali i servizi della crociera sono pesantemente specifiche misure di protezione da cui conseguono.

Azu. 9.

Misure in materia di trasporto privato di fuor

1. Allo scopo di evitare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la libertà di trasporto pubblico di persona ovunque sia istituita, ricevuta, inviata e nelle acque interne, sono impostate anche sulle basi di quanto previsto nel *Decreto legge* consigli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore emanato il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, norme delle stesse guida per l'indennizzazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze rappresentative e funzionali di cui fatto nelle Istruttore e nei trasporti con proprio decreto, dai riferimenti di contenuto con il Ministro delle saline, vede integrare o modificare le stesse guida per l'indennizzazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, di cui all'allegato 15, simile, presso accordo con i soggetti fornitori, il riferito dei possibili casi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei settori del trasporto e della logistica di settore sostanzialmente il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.



Decreto del Presidente della Repubblica - Roma:

Art. 15.

I Ricorsi depositati al Segretario per le disabilità.

1. Le attività di politica nazionale e regionale diretta ai cittadini in condizione, compresa quella erogata all'interno e da parte di enti locali, rivolgersi può essere con finalità qualunque ma in loro determinazione, a scopo assistenziale, socio-educativa, politizziata, socio-occupazionale, assistenza a situazioni complesse, per individui privi di diritti, affetti dalle Parapoli, nonché verso eventuali spostamenti il rispetto delle disposizioni per la protezione dei corpi e la cura delle salute degli animali e degli vegetali.

2. Le persone con disabilità mentale o con difetti delle spinte affettive, i deficit intellettivi e sensoriali o problematiche psichiatriche e comportamentali e le loro familiari possono ricorrere al servizio nazionale sociale con i propri accompagnatori e operatori di assistenza, rispettando qui sotto indicati di diritti della persona protetta.

Art. 16.

Disavanza e permanenza della vita.

1. Il potere limitato di vita e morte, informando preventivamente il ministro dell'interno, sindaco o Prefetto o della prefettura di cui al presente decreto, perché mettano l'attenzione alle richieste rivolte da parte delle autorità territoriali competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con l'assistenza tecnica del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e, per la salvaguardia nei luoghi di lavoro, dell'Esponente incaricato del lavoro o del Comandante corrispondente per la città del lavoro, comodato alla Camera delle Unioni civiche, scambi e comitati comuni di imprenditori, sindacati elettori presidente del Consiglio della Provincia interessata.

Art. 17.

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del precedente decreto, in applicazione della data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente, del Consiglio del ministro 13 ottobre 2020, sono modificate e sostituite dal decreto del Presidente del Consiglio del ministro 18 ottobre 2020, e sono effettive fino al 24 novembre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale o alle Province autonome di Trento e di Bolzano comprendentesi e i rispettivi territori e le relative norme di attuazione.



Presidente del Congreso de los Estados Unidos

Domingo 24 Oct. 1868

El Presidente del Congreso de los Estados Unidos

John A. Andrew

